



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

DETERMINAZIONE E RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

2017

Determinazione dell'11 aprile 2019, n. 36



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

DETERMINAZIONE E RELAZIONE SUL RISULTATO
DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
FINANZIARIA DEL COMITATO OLIMPICO
NAZIONALE ITALIANO
(CONI)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Relatore: Consigliere Piergiorgio Della Ventura

Ha collaborato per l'istruttoria

e l'elaborazione dei dati

la dott.ssa Giada Giannetti



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza dell'11 aprile 2019;

visto l'art 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1958 n. 259 e 14 gennaio 1994 n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il bilancio dell'ente suddetto relativo all'esercizio finanziario 2017, nonché le annesse relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei sindaci, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4, comma 2, della citata legge n. 259/1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Piergiorgio Della Ventura e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente per l'esercizio 2017;

ritenuto che, assolte le prescrizioni di legge, si possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, comunicare alle dette Presidenze, oltre che il bilancio d'esercizio, corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione, la relazione come innanzi deliberata, quale parte integrante;



CORTE DEI CONTI

P. Q. M.

comunica, a norma dell'art. 7 della n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2017 - corredato dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per il suddetto esercizio.

ESTENSORE

Piorgio Della Ventura

PRESIDENTE

Enrica Laterza

IL DIRIGENTE
Dott. Gino Galli

Depositata in segreteria 15 APR. 2019

PER COPIA CONFORME

INDICE

PREMESSA	1
1 L'ordinamento. Le recenti norme di riforma	2
1.1 L'organizzazione territoriale	6
2 Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le società e le associazioni sportive	8
3 - La giustizia sportiva	11
4 Gli organi.....	13
5 Il Personale.....	15
6 L'attività.....	16
7 Il bilancio	19
7.1 Lo Stato patrimoniale	21
7.2 - Il Conto economico	25
8 Conclusioni	30

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Ricavi e costi delle strutture territoriali.....	7
Tabella 2 - Spese per gli organi	14
Tabella 3 - Stato patrimoniale - attività.....	22
Tabella 4 - Crediti verso altri soggetti.....	23
Tabella 5 - Disponibilità liquide.....	23
Tabella 6 - Stato patrimoniale - passività.....	24
Tabella 7 - Conto economico - Valore della produzione.....	25
Tabella 8 - Conto economico - Costi della produzione	27

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, sul risultato del controllo eseguito, a norma dell'articolo 2 della legge medesima, sulla gestione finanziaria relativa all'esercizio 2017 del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e sulle successive vicende di maggior rilievo, fino a data corrente. Sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2016 questa Corte ha riferito al Parlamento con determinazione 19 aprile 2018, n. 39, pubblicata in Atti Parlamentari XVIII Legislatura, Documento XV, Numero 20.

1 L'ORDINAMENTO. LE RECENTI NORME DI RIFORMA

Il Coni, Comitato olimpico nazionale italiano, è un ente pubblico non economico a cui sono affidati l'organizzazione e il potenziamento dello sport a livello nazionale.

Esso è stato istituito con la legge 16 febbraio 1942, n. 426 con compiti di autogoverno dello sport italiano. Tale disciplina è stata profondamente innovata con l'approvazione del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in seguito novellato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15. L'intendimento di base è stato quello di delegare all'istituendo nuovo ente pubblico (l'art. 1 del decreto prevede, appunto, il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico del CONI) ogni competenza in materia di sport.

Il CONI è quindi configurabile come ente di indirizzo e coordinamento dell'attività sportiva nazionale ed in tale funzione dispone il trasferimento di risorse ai soggetti operanti nel sistema dello sport, quali per esempio la CONI Servizi Spa, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione sportiva.

Per quanto riguarda l'evoluzione legislativa che ha portato alla riforma, con la nascita della Coni Servizi S.p.A., interamente partecipata dal Ministero dell'economia e finanze (artt. 4 e 8 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002 n. 178) e le modifiche normative di cui al decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, si rinvia alle precedenti relazioni, con le quali la Corte ha diffusamente riferito in proposito.

L'articolo 1, commi da 629 a 653 della recentissima legge 31 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha recato una profonda revisione dell'ordinamento sportivo in Italia che, sebbene non riguardi il periodo di riferimento del presente referto, non può non essere qui descritta, sia pure nelle sue linee essenziali.

In primo luogo, è previsto (art. 1, cit., comma 629) che la società CONI Servizi Spa prenda la denominazione di "Sport e salute S.p.A.". Alla stessa viene attribuito il compito di provvedere al sostegno degli organismi sportivi, finora assicurato dal CONI, prevedendo, tuttavia, che ciò avvenga anche sulla base degli indirizzi generali adottati dallo stesso CONI.

Il comma 630 delinea un nuovo sistema di finanziamento del CONI e della Sport e salute Spa. Nella specie, viene modificato l'attuale meccanismo di finanziamento da parte dello Stato dell'attività sportiva nazionale; finanziamento non più parametrato sulla base di una autorizzazione di spesa fissata per legge ma in base al riparto delle risorse, da qualificare quali

contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale. Il relativo ammontare è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le relative risorse sono destinate: al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 368 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639 (concorsi pronostici sportivi¹). Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla quota destinata alla Sport e salute Spa; tuttavia, per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi già comunicati dal CONI ai predetti soggetti, ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.

Inoltre, viene disciplinata in maniera differente la *governance* della Sport e salute S.p.A.².

¹ Il comma 634 e il comma 635 dell'art. 1 della legge riformano i concorsi pronostici sportivi. Nella specie, è previsto che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vengano definite:

- la tipologia dei singoli concorsi pronostici sportivi;
- le condizioni generali di gioco e le relative regole tecniche;
- la gestione ed il controllo dei flussi finanziari;
- la posta unitaria di partecipazione al gioco e la relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco;
- la giocata minima.

Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono, altresì, individuati i concorsi pronostici sportivi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, per i quali viene disposta la sospensione o la chiusura definitiva e le relative modalità di gestione dei flussi finanziari.

² Il comma 633 dell'art. 1 della Legge 145/2018 dispone che la società Sport e Salute sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Fermo quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli

Resta fermo il principio di cui all'art. 7, co. 2, lett. e) ed f), del d.lgs. 242/1999, secondo il quale la Giunta nazionale del CONI esercita il potere di controllo in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attività sportiva di alto livello e all'utilizzo dei contributi finanziari.

I commi 641 e 642 innovano la disciplina relativa alla ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al campionato italiano di calcio di serie A. In particolare, a partire dalla stagione sportiva 2021/2022, si riduce la quota relativa ai risultati sportivi conseguiti e si aumenta quella calcolata sulla base del radicamento sociale; ai fini della ripartizione di quest'ultima tra le società, si aggiunge il criterio dei minuti giocati da giovani calciatori³. Il comma 651 introduce, a sua volta, una modifica alla disciplina relativa alla legittimazione ad agire per la tutela dei diritti audiovisivi sportivi, prevedendo una specifica tutela per gli eventi sportivi *live*.

I commi da 647 a 650 recano disposizioni in materia di giustizia sportiva. Per quel che riguarda in particolare le controversie connesse a provvedimenti di ammissione o esclusione dalle competizioni delle società o associazioni sportive professionistiche o comunque incidenti sulla partecipazione a competizione professionistiche, i commi in esame dispongono:

- l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con competenza del TAR del Lazio, sede di Roma;
- il mantenimento in via residuale, rispetto a tale giudizio, di un previo giudizio sportivo, da disciplinare da parte dello Statuto e dei regolamenti del CONI e delle Federazioni, che

organi della società. Gli organi di vertice della società sono incompatibili con gli organi di vertice del CONI, nonché con gli organi di vertice elettivi delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite; l'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dall'autorità di Governo competente in materia di sport. Come accennato innanzi, per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, la Sport e salute Spa istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale. Per l'amministrazione della gestione separata il consiglio di amministrazione della Sport e salute Spa è integrato da un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto.

³ È inoltre previsto che, a partire dalla stagione sportiva 2019-2020, l'accesso alla ripartizione dei diritti audiovisivi sportivi relativi al campionato italiano di calcio di serie A e B ed alle competizioni organizzate dalla rispettiva Lega calcio, sia limitato - dedotte le quote di mutualità generale di cui all'articolo 22 del D.Lgs. n. 9 del 2008 - alle sole società che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010, ad una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili e soggetta alla vigilanza della CONSOB.

risponda ad alcuni requisiti: unicità di grado; decisione anche nel merito; definitività entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato⁴;

- l'applicazione al giudizio amministrativo di un rito abbreviato;
- l'estensione delle nuove disposizioni anche alle controversie in corso.

Le norme introdotte trovano applicazione con riferimento ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società sportive professionistiche costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata e delle associazioni sportive professionistiche; ne restano invece esclusi i provvedimenti relativi alla partecipazione a competizioni delle società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002.

Tale nuova disciplina innova radicalmente l'impostazione previgente, secondo cui il processo sportivo ha carattere di pregiudizialità rispetto al processo non sportivo.

Il comma 648 dispone che il CONI e le Federazioni sportive adeguino i propri statuti ai principi stabiliti dai commi da 647 a 649. Reca inoltre una disposizione transitoria, secondo la quale le controversie pendenti aventi ad oggetto provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al Tar nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, decorsi i quali la domanda non è più proponibile.

Il comma 649, infine: alla lettera a), integra l'articolo 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010), al fine di estendere l'applicazione del rito abbreviato ai giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche; alla lettera b), integra l'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo con l'aggiunta di una lettera *z-septies*), che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla

⁴ La mancata pronuncia degli organi di giustizia sportiva entro il termine di 30 giorni comporta che il ricorso è considerato respinto e le decisioni eventualmente assunte successivamente sono prive di effetto; conseguentemente, i soggetti interessati possono proporre ricorso al Tar del Lazio entro i 30 giorni successivi allo spirare del termine.

partecipazione a competizioni professionistiche; alla lettera c), integra l'articolo 135, comma 1, del codice del processo amministrativo con l'aggiunta di una lettera q-*sexies*), che devolve alla competenza inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, le controversie relative a provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

L'applicazione del nuovo ordinamento, quale emergente dalle norme appena promulgate, dovrà avvenire con l'opportuna gradualità, in modo da salvaguardare e confermare l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al CIO.

1.1 L'organizzazione territoriale

L'organizzazione territoriale, ridefinita dai vertici del CONI già a partire dagli esercizi precedenti, prevede un modello basato su comitati regionali e delegati provinciali, i cc.dd. *Coni Point*, presidi operativi provinciali dell'Ente a disposizione delle istituzioni sportive, delle Società e dei dirigenti volontari, nonché del pubblico, attraverso l'erogazione di servizi.

Tale organizzazione è contenuta nell'attuale statuto, modificato dal Consiglio nazionale il 26 ottobre 2018 con deliberazione n. 1615 ed approvato con dpcm 21 dicembre 2018.

In armonia con i principi e gli indirizzi fissati dagli organi centrali, i comitati regionali, direttamente o tramite i delegati provinciali, rappresentano il CONI nel territorio di competenza; promuovono e curano i rapporti con le strutture territoriali delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, con le amministrazioni pubbliche, statali e territoriali e con ogni altro organismo competente in materia sportiva e propongono forme di partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali alla programmazione sportiva.

La tabella 1 riporta il risultato della gestione economica dei Comitati regionali nel 2017, la quale evidenzia un risultato economico negativo pari a 705.000 euro, che trova peraltro ampia copertura nel patrimonio netto di pertinenza dei Comitati medesimi (10.704.000 euro).

Tabella 1 - Ricavi e costi delle strutture territoriali

	2016	2017	Differenza in valore assoluto
Contributi Stato da Sede centrale (CONI)	18.427.000	16.064.000	-2.363.000
Ricavi	8.949.000	8.757.000	-192.000
Totale contributi e ricavi (A)	27.376.000	24.821.000	-2.555.000
Costi collab.ni tecnico sport dilettantistiche	18.707.000	16.777.000	-1.930.000
Costi riaddebitati da Coni Servizi	4.663.000	4.207.000	-456.000
Costi dai comitati alle soc. sportive	2.752.000	2.552.000	-200.000
Altri costi	1.836.000	1.990.000	154.000
Totale costi operativi (B)	27.958.000	25.526.000	-2.432.000
Risultato economico d'esercizio (A-B=C)	-582.000	-705.000	-123.000
Patrimonio iniziale	11.991.000	11.409.000	-582.000
Patrimonio al 31-12	11.409.000	10.704.000	-705.000

Fonte: Bilancio Ente

I ricavi si riducono passando da 8.949.000 euro nel 2016 a 8.757.000 euro nel 2017, così come si riduce di 2.363.000 euro la voce contributi Stato.

In corrispondenza della riduzione dei ricavi si registra quella dei costi che passano da 27.958.000 euro nel 2016 a 25.526.000 euro nel 2017 (-2.432.000 euro).

I compensi per collaborazioni tecnico - sportive dilettantistiche si riducono di 1.930.000 euro, passando da 18.707.000 euro nel 2016 a 16.777.000 euro nel 2017.

I costi per beni e servizi riaddebitati da Coni Servizi - pari a 4.207.000 euro - riguardano in generale tutti gli acquisti di beni e servizi fatturati che, a partire dal 2016, sono sostenuti direttamente dalla società e da questa riaddebitati ai Comitati Coni, *in tranche* nel corso dell'anno.

Il valore è sostanzialmente in linea con il 2016 (in diminuzione di 456.000 euro), in coerenza con la riduzione a livello generalizzato dei costi rispetto all'esercizio precedente.

Anche i contributi alle società sportive sono sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente passando da 2.752.000 euro nel 2016 a 2.552.000 euro nel 2017 (-200.000 euro).

2 LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, LE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE, GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Tra i requisiti richiesti affinché un'associazione privata entri a far parte del sistema CONI vi è quello secondo il quale le associazioni stesse si costituiscano senza scopo di lucro e che il loro fine istituzionale sia la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI.

Sia le Federazioni sportive nazionali (FSN) che le Discipline sportive associate (DSA) - associazioni con personalità giuridica di diritto privato, riconosciute rispettivamente dall'art. 15 del d.lgs. n. 242 del 1999 e dal d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 - ricevono dal Coni dei contributi, la cui misura e finalità sono stabilite dalla Giunta nazionale, a cui è demandata anche l'approvazione dei bilanci e del programma delle attività. Vi sono poi gli enti di promozione sportiva (EPS) - vale a dire quelle associazioni che hanno come fine statutario la promozione e l'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle FSN e DSA - e le Associazioni benemerite (quelle, cioè, che hanno ottenuto particolari benemeritenze in ambito sportivo).

In merito all'organizzazione di tali enti e associazioni, si fa riferimento a quanto esposto nei precedenti referti di questa Corte.

La contribuzione complessivamente riconosciuta alle Federazioni Sportive Nazionali è risultata nel 2017 pari nel totale a 249.188.000 euro, in aumento di 4.788.000 euro rispetto al 2016, ai fini del supporto alla realizzazione in Italia di alcuni eventi sportivi di rilievo internazionale (*Ryder Cup 2022*, Mondiali di Pallavolo maschile 2018 e Mondiali di Ginnastica Ritmica), oltre che per lo sviluppo del settore giovanile ed impiantistica della Pallacanestro. Tali contributi rappresentano circa il 60 per cento del contributo versato dallo Stato al CONI⁵. I contributi di parte sportiva sono assegnati alle Federazioni ad inizio anno sulla base di criteri e parametri definiti preventivamente nel modello di allocazione e, in corso d'anno, tramite integrazioni basate su valutazioni specifiche di carattere sportivo e gestionale da parte della

⁵ In particolare, nel corso dell'esercizio sono stati erogati alle Federazioni contributi per circa 243.590.000 euro; ad essi vanno aggiunti i contributi a beneficio degli atleti, pari a 5.599.000 euro e che comprendono, nel dettaglio: 5.264.000 euro per il contributo erogato a favore degli atleti inseriti nel Club Olimpico, 150.000 euro per la voce "Promesse Olimpiche" e 185.000 euro per "Premi agli atleti - Progetto Terna".

Giunta nazionale.

Il modello di allocazione dei contributi, come già rilevato da questa Corte nelle proprie precedenti relazioni, è stato per la prima volta applicato in sede di assegnazione dei contributi 2008 ed è stato successivamente più volte aggiornato e migliorato, attraverso il lavoro di apposite commissioni, costituite da rappresentanti dei Presidenti delle FSN, coordinate dal Segretario Generale del CONI.

Per quanto concerne le Federazioni sportive si segnala che il Consiglio di Stato, Sezione V, con ordinanza 12 febbraio 2019, n. 1006, ha rimesso alla Corte di giustizia dell'Unione Europea la questione pregiudiziale sulla loro natura giuridica, in ordine al loro inquadramento quali organismi di diritto pubblico⁶.

In precedenza, con ordinanza 10 ottobre 2017, n. 317, anche le Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte dei conti avevano analogamente rimesso alla Corte di Giustizia U.E., ex art. 267 TFUE, le seguenti questioni interpretative pregiudiziali attinenti al regolamento n. 549/2013/UE, istitutivo del nuovo sistema SEC 2010: 1. *“Se il concetto di “intervento pubblico in forma di regolamento generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività” di cui al par. 20.15 del Regolamento 549/2013/UE (c.d. SEC 2010) debba intendersi in senso ampio come comprensivo anche dei poteri di indirizzo di natura sportiva (c.d. soft law) e dei poteri di riconoscimento, previsti dalla legge, ai fini dell’acquisto della personalità giuridica e dell’operatività nel*

⁶ Più in particolare, sono stati posti i seguenti due gruppi di questioni pregiudiziale di diritto sovranazionale, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

“ - se sulla base delle caratteristiche della normativa interna relativa all’ordinamento sportivo la Federazione calcistica italiana sia qualificabile come organismo di diritto pubblico, in quanto istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;- se in particolare ricorra il requisito teleologico dell’organismo nei confronti della Federazione pur in assenza di un formale atto istitutivo di una pubblica amministrazione e malgrado la sua base associativa, in ragione del suo inserimento in un ordinamento di settore (sportivo) organizzato secondo modelli di stampo pubblicistico e del vincolo al rispetto dei principi e delle regole elaborate dal Comitato olimpico nazionale italiano e dagli organismi sportivi internazionali, attraverso il riconoscimento a fini sportivi dell’ente pubblico nazionale; - se inoltre tale requisito possa configurarsi nei confronti di una Federazione sportiva quale la Federazione italiana giuoco calcio, dotata di capacità di autofinanziamento, rispetto ad un’attività non a valenza pubblicistica quale quella oggetto di causa, o se invece debba considerarsi prevalente l’esigenza di assicurare in ogni caso l’applicazione delle norme di evidenza pubblica nell’affidamento a terzi di qualsiasi tipologia di contratto di tale ente”;

“- se sulla base dei rapporti giuridici tra il C.O.N.I. e la F.I.G.C.- Federazione Italiana Giuoco Calcio il primo disponga nei confronti della seconda di un’influenza dominante alla luce dei poteri legali di riconoscimento ai fini sportivi della società, di approvazione dei bilanci annuali e di vigilanza sulla gestione e il corretto funzionamento degli organi e di commissariamento dell’ente; - se per contro tali poteri non siano sufficienti a configurare il requisito dell’influenza pubblica dominante propria dell’organismo di diritto pubblico, in ragione della qualificata partecipazione dei presidenti e dei rappresentanti delle Federazioni sportive negli organi fondamentali del Comitato olimpico”.

⁷ Tale rimessione è avvenuta in relazione al ricorso proposto dalla Federazione italiana golf (FIG) ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, avverso l’inserimento nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, di cui all’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

settore dello sport, poteri entrambi generalmente riferibili a tutte le Federazioni sportive nazionali italiane”; 2. “se l’indicatore generale del controllo di cui al par. 20.15 del Regolamento 549/2013/UE (c.d. SEC 2010) (“la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale”) debba essere inteso in senso sostanziale quale capacità di dirigere, condizionare, vincolare e condizionare l’attività gestionale dell’ente non lucrativo, ovvero se possa essere inteso in senso atecnico come comprensivo anche di poteri di vigilanza esterna diversi da quelli definiti dagli indicatori specifici del controllo di cui alle lettere (a), (b) (c), (d) ed (e) del par. 20.15 (quali ad esempio poteri di approvazione dei bilanci, di nomina dei revisori, di approvazione di statuti e di talune tipologie di regolamenti, di indirizzo sportivo o riconoscimento a fini sportivi)”; 3. “se, in base al combinato disposto dei par. 20.15 e 4.125 e 4.126 del Regolamento 549/2013/UE (c.d. SEC 2010), possa tenersi conto delle quote associative ai fini del giudizio sull’esistenza o meno del controllo pubblico, specificando se un elevato importo delle predette quote, unitamente alle altre entrate proprie, possa attestare, alla luce delle specificità della fattispecie concreta, la presenza di una significativa capacità di autodeterminazione dell’ente non lucrativo”.

La Corte di giustizia non si è ancora pronunciata sui quesiti proposti.

È di tutta evidenza, peraltro, che le decisioni della Corte europea, riguardanti la stessa natura giuridica delle Federazioni, potrebbero incidere sull’impianto ordinamentale e, conseguentemente, sulle norme in tema di organizzazione dell’attività sportiva nel nostro Paese.

Da ultimo va evidenziato che con deliberazione presidenziale n. 2/2 del 15 gennaio 2018, assunta in ottemperanza all’art. 24, comma 1, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175⁸, il CONI, rilevando di non detenere partecipazioni societarie e che pertanto l’esito della ricognizione di cui alla suddetta norma è negativo, ha disposto di dar corso agli adempimenti previsti, comunicandone altresì gli esiti al Ministero dell’economia.

Le informazioni medesime sono state acquisite da questa Corte.

⁸ La norma in esame dispone al primo comma che “Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all’articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15”.

3 - LA GIUSTIZIA SPORTIVA

Della recentissima riforma della giustizia sportiva, recata dalla legge di bilancio per il 2019, si è già detto nel precedente capitolo I. In questa sede si prende in considerazione la disciplina in vigore nel periodo di riferimento della presente relazione, incentrata sul *Codice della Giustizia Sportiva*, approvato dalla Giunta e dal Consiglio nazionale del CONI nel luglio del 2014, unitamente ai regolamenti di organizzazione e di funzionamento del Collegio di garanzia dello sport e della Procura generale dello sport: organismi, questi ultimi, che hanno sostituito i previgenti organi di giustizia sportiva presso il CONI (cioè l'Alta Corte di giustizia sportiva e il Tribunale nazionale di arbitrato dello sport).

Il suddetto Codice, recepito negli statuti e nei regolamenti di giustizia delle singole Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, ha - come ampiamente illustrato nei precedenti referti di questa Corte - reso più incisiva e tempestiva la fase delle indagini preliminari, garantito maggiormente il diritto alla difesa e rispettato maggiormente il principio costituzionale del giusto processo.

Per quel che riguarda l'anno 2017, si sono consolidati i rapporti tra la Procura Generale dello Sport e le Procure Federali, con conseguente, maggiore interazione tra detti organismi nello svolgimento dei giudizi disciplinari.

Il numero dei fascicoli trattati dalla Procura Generale è aumentato, rispetto all'anno precedente, di più di 300 unità (n. 2448 del 2016; n. 2759 del 2017).

Nel corso del 2017 sono stati presentati al Collegio di Garanzia dello Sport n. 113 ricorsi⁹.

Due ricorsi si sono conclusi con la declaratoria di estinzione del procedimento per effetto della rinuncia *medio tempore* presentata dalla parte ricorrente; tre ricorsi si sono conclusi con la declaratoria della cessata materia del contendere.

⁹ Di cui 56 relativi alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), 15 alla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), 6 alla Federazione Ciclistica Italiana, 5 alla Lega Nazionale Calcio Professionistico Serie B, 4 alla Federazione Italiana Tennis (FIT), 3 alla Federazione Italiana Sport Equestri ed alla Federazione Italiana Rugby, 2 alla Federazione Italiana Hockey, 2 alla Federazione Italiana Giuoco Bridge (FIGB), 2 alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), 2 alla Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK), 2 alla Federazione Italiana Danza Sportiva, 1 alla Lega Nazionale Dilettanti/FIGC (LND), 1 alla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), 1 alla Associazione Italiana Arbitri (AIA), 1 alla Federazione Italiana Nuoto (FIN), 1 alla Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), 1 alla Federazione Pugilistica Italiana (FPI), 1 alla Federazione Italiana Tennistavolo (FITET), 1 alla Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard, 1 alla Federazione Italiana Dama, 1 al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), 1 all'Ente di Promozione Sportiva Libertas.

La maggior parte dei procedimenti deliberati dal Collegio in quest'ultimo anno ha avuto ad oggetto questioni di diritto complesse e rilevanti, suscettibili di produrre effetti importanti anche sul piano dell'ordinamento sportivo nel suo complesso considerato. Dei 113 ricorsi:

- 35 ricorsi sono stati decisi dalle Sezioni Unite;
- 21 ricorsi sono stati decisi dalla I[^] Sezione (controversie tecnico - sportive);
- 21 ricorsi sono stati decisi dalla II[^] Sezione (controversie disciplinari);
- 8 ricorsi sono stati decisi dalla III[^] Sezione (controversie amministrative);
- 29 ricorsi sono stati decisi dalla IV[^] Sezione (controversie patrimoniali).

In un caso, inoltre, le Sezioni Unite hanno giudicato un ricorso rimesso loro da una singola Sezione che, in virtù del principio di diritto ad esso sotteso, ha ritenuto opportuno affidarsi alla funzione nomofilattica delle Sezioni Unite.

Nel corso del 2017 il Collegio di Garanzia ha, altresì, reso otto pareri su nove richieste presentate, su istanza del Segretario Generale del CONI, ai sensi dell'art. 12 *bis* dello Statuto del CONI e dell'art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva.

In un caso, alla presentazione della richiesta di parere da parte della Federazione, per il tramite del CONI, ha fatto seguito la successiva rinuncia e, ovviamente, il parere non è stato più reso. Due pareri hanno riguardato la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e altri due pareri sono stati resi a fronte della richiesta formulata, per il tramite del CONI, dalla Federazione Italiana Bocce (FIB); uno ha interessato la Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM), uno la Federazione Italiana Canoa Kayak.

4 GLI ORGANI

Secondo il vigente statuto, modificato dal Consiglio nazionale il 1° agosto 2018 con deliberazione n. 1611 ed approvato con d.p.c.m. del 24 ottobre 2018, sono organi del CONI:

- a) il Consiglio nazionale;
- b) la Giunta nazionale;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario generale;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.

Gli organi restano in carica quattro anni.

I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della Giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono svolgere più di tre mandati. Tali previsioni si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI.¹⁰

Gli organi in carica per il quadriennio 2013-2017 sono stati nominati il 19 febbraio 2013, come già riferito nel precedente referto.

Nel 2017 si sono tenute le successive elezioni. In particolare, i componenti del nuovo Consiglio nazionale sono stati eletti nelle sedute assembleari del 10, 11 e 12 aprile 2017. Il Consiglio nazionale, nella riunione dell'11 maggio 2017 ha eletto il Presidente e la Giunta nazionale. Con d.p.r del 13 luglio 2017 è stata formalizzata per il quadriennio 2017-2020 la nomina del Presidente e con deliberazione della Giunta nazionale 11 maggio 2017, n. 206, è stata confermata, per il medesimo quadriennio, la nomina del Segretario generale.

Il nuovo Collegio dei revisori dei conti è stato nominato per quattro anni con d.p.c.m. del 14 dicembre 2017.

Nella tabella che segue sono indicate le indennità percepite nell'anno 2017 dai titolari degli organi dell'Ente.

¹⁰ Legge 11 gennaio 2018, n. 8, recante "Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica", in GU n.35 del 12 febbraio 2018.

Tabella 2 - Spese per gli organi

ORGANI	2016							2017						
	N. comp	N. perc.	Ind. unit. perc	Ind. corr	Imp. gett	Altre spese	Totale	N. comp.	N. perc.	Ind. unit. perc.	Ind. corr.	Imp. gett.	Altre spese	Totale
Presidente	1	1	176.000	176.000	2.000	84.000	262.000	1	1	176.000	176.000	3.000	43.000	222.000
Vicepres Giunta	2	2	44.000	87.000	4.000	8.000	99.000	2	2	44.000	87.000	3.000	14.000	104.000
Segr gen	1	1	116.000	116.000		25.000	141.000	1	2	116.000	39.000		22.000	61.000
Vicario segr gen	1	0				21.000	21.000	1	0				30.000	30.000
Totale				379.000	6.000	138.000	523.000				302.000	6.000	109.000	417.000
Giunta naz	16	14	7.000	92.000	25.000	107.000	224.000	15	12	7.000	88.000	19.000	105.000	212.000
Cons naz	74	72	5.000	365.000	64.000	58.000	487.000	75	13	5.000	356.000	72.000	67.000	495.000
Tot. G.N. e C.N.				457.000	89.000	165.000	712.000				444.000	91.000	172.000	707.000
Pres. colleg rev	1	1	7.000	9.000	3.000	0	13.000	1	1	7.000	9.000	3.000	0	12.000
Comp colleg rev	2	2	5.000	12.000	4.000	0	16.000	2	2	5.000	13.000	3.000	0	16.000
Tot Coll. Rev.				21.000	7.000	0	29.000				22.000	6.000	1.000	28.000
Totale Organi giustizia sport.				575.000	8.000	18.000	600.000				572.000	7.000	48.000	627.000
Totale altre spese						164.000	164.000						172.000	172.000
Totale Costi organi e commiss				1.432.000	110.000	485.000	2.028.000				1.340.000	110.000	502.000	1.954.000

Fonte: Ente

Nel corso dell'anno la Giunta nazionale si è riunita 14 volte, con un gettone di presenza unitario giornaliero per i 15 componenti, pari a 162 euro.

Le riunioni del Consiglio nazionale sono state 7, con un gettone di presenza di importo giornaliero pari a quello previsto per la Giunta.

5 IL PERSONALE

A decorrere dall'8 luglio 2002, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002, n. 178, il personale del CONI è passato alle dipendenze della Coni Servizi S.p.A., la quale è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo al CONI stesso. A seguito di ciò, Coni Servizi assegna e gestisce il personale a supporto sia delle strutture centrali del CONI che di quelle periferiche, in base agli accordi previsti dal Contratto di servizio stipulato tra le due parti.

Per una trattazione più dettagliata sul personale si rinvia, pertanto, alla prossima relazione della Corte dei conti su Coni Servizi S.p.A..

6 L'ATTIVITÀ

Tra le principali attività svolte dal CONI nel 2017 si segnala la prosecuzione della preparazione dei Giochi olimpici Invernali di PyeongChang 2018 ed altresì l'avvio delle attività di programmazione per i Giochi olimpici estivi del 2020, con i primi sopralluoghi presso la città di Tokyo.

Per quanto riguarda, invece, gli appuntamenti sportivi preparati nell'anno, essi sono stati in ordine cronologico:

- la XIII^a Edizione del *European Youth Olympic Winter Festival* (EYOF), svoltosi ad Erzurum (TUR) dall' 11 al 18 gennaio 2017;
- la XIV^a Edizione EYOF estivi, a Gyor (HUN) dal 23 al 29 luglio 2017.

Per il supporto alla partecipazione delle delegazioni italiane, il CONI ha investito risorse finanziarie ed umane in stretta collaborazione con le Federazioni interessate per la pianificazione, la formazione e la preparazione delle squadre, al fine di garantire la migliore organizzazione possibile in relazione all'importanza degli eventi¹¹.

Per l'esercizio 2017, le risorse assegnate all'Ente CONI sono state complessivamente pari a 418.580.000 euro.

In particolare, una prima componente è rappresentata dalla parte ordinaria, pari a 398.794.000 euro, così come risultante dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, interamente liquidata all'Ente nel corso dell'esercizio in *tranche* di pagamento trimestrali posticipate. Tale stanziamento risulta già al netto dei tagli di spesa apportati dallo Stato "a monte", in applicazione dei diversi provvedimenti di contenimento della spesa pubblica (d.l. 66/2014, convertito dalla l. 89/2014; d.l. 4/2014, convertito dalla l. 50/2014; d.l. 35/2013, convertito dalla l. 64/2013; d.l. 90/2014, convertito dalla l. 114/2014).

La seconda componente è rappresentata dal PREU - Prelievo Erariale Unificato - (assegnato ai sensi della l. 28 gennaio 2009 n. 2, art. 30 bis, comma 5), pari, nel 2017, a 8.575.000 euro e corrisposto

¹¹ Da parte sua, Coni Servizi Spa ha gestito gli uffici e le attività dedicate a funzioni istituzionali per l'attuazione dei compiti attribuiti dal CONI, a livello centrale e territoriale. In particolare, la società ha curato principalmente le attività di valorizzazione del marchio che nel 2017 hanno riguardato, tra le altre, le iniziative relative all'inizio del percorso di avvicinamento ai Giochi olimpici di Pyeong Chang 2018, concretizzatesi nella campagna di comunicazione "*Fuoco sul ghiaccio*", supportata da diversi canali di comunicazione e forme di contatto tra atleta e tifoso, attraverso l'Italia *Team Tour* supportata da svariati eventi. Sempre nel corso del 2017 la Direzione *Marketing* di Coni Servizi ha consolidato le *partnership* commerciali disponibili nell'ambito delle diverse categorie merceologiche, favorendo come sostenuto dall'Ente, una stabilizzazione dei ricavi commerciali iscritti nel bilancio del CONI.

per la quota riconosciuta al CONI del maggior gettito erariale consuntivato dallo Stato per il periodo 2016-2008. La suddetta assegnazione è stata interamente liquidata nel corso del 2017.

Infine, risultano assegnati ed integralmente erogati al CONI nel 2017, sempre all'interno dello Stato di previsione del MEF, 11.300.000 euro (rispetto ai 4.400.000 euro del 2016) a titolo di contributi integrativi, assegnati con vincolo di destinazione per l'organizzazione in Italia della Ryder Cup nel 2022 (5.400.000 euro), dei campionati mondiali maschili di pallavolo nel 2018 (4.000.000 euro), dei mondiali di ginnastica ritmica nel 2017 (500.000 euro), per lo sviluppo dei Settori di Pallacanestro Giovanili (1.000.000 euro), per l'evento "*Interamnia world cup*" (400.000 euro)¹².

Ai suddetti contributi dello Stato sono corrisposte assegnazioni di contributi da parte del CONI agli enti finanziati (principalmente le FSN), cui è affidata l'organizzazione degli eventi in questione.

Per quanto infine riguarda la vicenda della candidatura di Roma alla XXXIII edizione dei Giochi olimpici ed alla XVII edizione dei Giochi paralimpici del 2024, nel richiamare quanto più dettagliatamente riportato nelle precedenti relazioni di questa Corte e nella relazione su Coni Servizi S.p.A., relative agli esercizi 2015 e 2016, ci si limita a ricordare che in data 11 ottobre 2016 il Segretario generale del CONI, alla luce degli accadimenti determinatisi per effetto delle deliberazioni assunte in proposito dall'amministrazione di Roma Capitale, ha comunicato formalmente all'Amministratore delegato di Coni Servizi S.p.A. di aver ufficializzato, in pari data, l'interruzione del progetto al Comitato olimpico internazionale (CIO); è stato contemporaneamente richiesto a Coni Servizi S.p.A. di dare immediata esecuzione a tale decisione, con la chiusura di tutte le attività progettate e alla revoca di ogni impegno assunto con i terzi.

Nei primi mesi del 2017 è stata definitivamente sciolta l'Unità operativa Comitato Roma 2024 e conclusa ogni connessa attività.

Nell'ambito degli obblighi previsti dalle norme sulla trasparenza (art. 33 del d.lgs. 33/2013 e art. 10 del d.p.c.m. del 22 settembre 2014), il CONI ha pubblicato l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, che evidenzia a livello annuo un valore pari a -16,1.

¹² L'*Interamnia World Cup* è una manifestazione sportiva internazionale per club che assume a tutti gli effetti il ruolo di coppa del mondo giovanile di pallamano under 21 (le categorie interessate sono under 10-12-14-16-18-21).

L'Ente ha pubblicato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017 (di cui alla deliberazione n. 309 del 2 luglio 2015) e il Programma triennale per la trasparenza 2015-2017, in adesione alle norme sull'anticorruzione e la trasparenza (legge n. 190 del 2012 e d.lgs. n. 33 del 2013).

Nel corso del 2017 sono stati predisposti sia il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione per gli anni 2017-2019 (approvato con delibera della Giunta Nazionale del 17 gennaio 2017) sia (in data 13 gennaio 2017) il Piano Triennale condiviso per la prevenzione della corruzione 2017-2019. Quest'ultimo risulta inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente insieme al Piano Triennale condiviso per la prevenzione della corruzione 2018-2020 del 22 gennaio 2018.

In ordine agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione previsti dall'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, l'Ente ha finora pubblicato esclusivamente le relazioni del Collegio dei revisori dei conti, ma non anche quelle di questa Corte. Si raccomanda pertanto, per il futuro, di inserire nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale, ai sensi del richiamato art. 31, anche i referti di questa Corte dei Conti in versione integrale.

7 IL BILANCIO

L'esercizio al 31 dicembre 2017 si è chiuso con un avanzo economico pari a 207.520 euro (in diminuzione del 21,1 per cento rispetto al 2016) e con un lieve incremento, dello 0,5 per cento, del patrimonio netto, passato da 41.177.046 euro nel 2016 ad 41.384.564 euro nel 2017.

Il bilancio di esercizio 2017, approvato dal Consiglio nazionale del CONI con deliberazione n. 1593 del 4 maggio 2018, è stato redatto secondo i principi civilistici economico-patrimoniali, così come previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità, emanato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lettera o), del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, nonché dalla vigente normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche (legge n. 196 del 2009, d.lgs. n. 91 del 2011, decreto Mef 27 marzo 2013, circolare Mef-Rgs n. 35 del 22 agosto 2013).

Sulla predetta deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1593 del 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, IGF, con nota prot. 185220 del 26 luglio 2018 ha espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell'articolo 36-*quater*, comma 2, dello statuto CONI, con alcune osservazioni e raccomandazioni. In particolare, constatato che il bilancio del CONI è sottoposto a revisione volontaria a partire dall'esercizio 2016 a cura di una società individuata sulla base di procedure di gara, è stata richiamata l'attenzione dell'Ente affinché provveda alla puntuale verifica delle motivazioni che giustificano, in termini di costo-beneficio, il ricorso alla revisione volontaria, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54, *“agli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché agli altri enti ed organismi pubblici, diversi dalle società”* non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. È stata inoltre segnalata l'opportunità che la nota integrativa specifichi l'importo totale dei corrispettivi di competenza spettanti alla società di revisione, ai fini di una maggiore comprensione e chiarezza nonché in armonia con la disciplina prevista anche dal codice civile, all'articolo 2427, primo comma, punto 16-*bis*.

Il bilancio 2017 è stato predisposto in ottemperanza alle disposizioni per l'armonizzazione e la raccordabilità dei documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche.

L'Ente non ha predisposto il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, così come riportato nella nota del CONI alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 440 del 17 ottobre

2014. In particolare, a seguito della istituzione di Coni Servizi SpA con la legge 178 del 2002, il personale del CONI è passato alle dipendenze della società, la quale è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico; in tal senso il CONI, rimasto del tutto sprovvisto di dipendenti, patrimonio, uffici e mezzi strumentali, non ha alcun elemento fattuale, gestionale ed operativo per definire indicatori e individuare *performance*¹³. Inoltre, il carattere triennale della pianificazione mal si concilia con la programmazione delle attività dell'Ente che hanno carattere quadriennale (il cosiddetto "quadriennio olimpico").

Nel corso dell'esercizio, in materia di trasmissione dei dati economico-finanziari, l'Ente ha ottemperato ai seguenti adempimenti:

- trasmissione telematica (mensile) al MEF dei movimenti in entrata e delle giacenze detenuti dall'Ente sui conti correnti bancari, ai sensi dell'art. 18 del dl. n. 78 del 1° luglio 2009;
- trasmissione a MEF - RGS dei flussi mensilizzati di cassa ai sensi dell'art. 14 comma 3 L. 196/2009;
- trasmissione telematica del bilancio consuntivo 2016 e del *Budget* 2017 al MEF RGS-IGF, in ottemperanza dell'art. 15 della L. 196 del 31.12.2009 ("*Legge di contabilità e finanza pubblica*") e della determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 0037547 del 26 aprile 2010;
- trasmissione telematica del bilancio consuntivo 2016 all'ISTAT, in ottemperanza dell'art. 7 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che dell'art. 1, comma 3 della citata legge n. 196/2009;
- trasmissione annuale al MEF - Servizio Studi Dipartimentale RGS - dei dati regionalizzati delle spese sostenute da Coni Servizi / CONI sul territorio a fronte dei trasferimenti erogati dallo Stato;
- trasmissione dei dati dei debiti del CONI al MEF-RGS, attraverso la piattaforma "PCC - Piattaforma per la certificazione dei crediti", introdotta dall'art. 7 d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64.

Anche nell'esercizio 2017 sono state applicate le norme in materia di contenimento della spesa pubblica, in particolare la legge 23 giugno 2014, n. 89, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

¹³ Tale situazione era stata in precedenza chiarita dal Coni con nota n. 238 del 12 dicembre 2012 inviata alla Civit, laddove l'ente spiegava che, in relazione a tale mutato contesto, non risultano sostanzialmente applicabili allo stesso le disposizioni in materia di pianificazione, controllo e misurazione delle *performance*.

convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 e il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122. In applicazione della legge 89 del 2014, il contributo assegnato dallo Stato al CONI è stato ridotto di 2.449.000 in relazione ai risparmi da realizzare sulla spesa per consumi intermedi (acquisto di beni e servizi). In applicazione delle leggi 122 del 2010 e 133 del 2008, il CONI ha realizzato risparmi di spesa per complessivi 3.002.000 euro (per spese per incarichi di studio e consulenza; per spese di rappresentanza; per spese per missioni; per spese per organi collegiali; per spese sostenute da Coni Servizi), accantonati e versati allo Stato nel corso del 2017 nei mesi di marzo, giugno ed ottobre 2017. In particolare:

- 2.900.000 euro per accantonamenti e versamenti allo Stato dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione della legge 122 del 2010 (spese per incarichi di studio e consulenza, spese di rappresentanza, spese per missioni, indennità/compensi/gettoni corrisposti a organi collegiali ed ai titolari di incarichi, spese sostenute dalla CONI Servizi S.p.a). Tali somme sono state versate allo Stato in data 13 giugno 2017 (1.603.000 euro) ed in data 25 ottobre 2017 (1.297.000 euro);
- 102.000 euro per accantonamenti e versamenti allo Stato dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione del d.l. 112/2018 (spesa complessiva per organismi collegiali). Tali somme sono state versate allo Stato in data 21 marzo 2017.

7.1 Lo Stato patrimoniale

Nella seguente tabella sono rappresentati i dati del conto patrimoniale nel 2017, posti a raffronto con l'esercizio precedente.

Tabella 3 - Stato patrimoniale - attività

ATTIVITA'	2016	2017	%
Immobilizzazioni:			
Immobilizzazioni immateriali	6.431.490	5.788.332	-10,0
Immobilizzazioni materiali	1.067.119	800.339	-25,0
Immobilizzazione finanziarie			
Totale Immobilizzazioni (B)	7.498.609	6.588.671	-12,1
Attivo circolante:			
Crediti			
verso lo Stato			
verso Ministeri, Enti locali, altri Enti pubblici e privati (*)	9.280.296	3.705.310	-60,1
verso Federazioni Sportive nazionali	272.277	293.541	7,8
verso Discipline Sportive Associate			
verso Enti Promozione sportiva			
verso Forze armate ed Associazioni Benemerite			
verso Erario	279.753	752.137	168,9
verso altri soggetti (*)	2.698.881	1.220.488	-54,8
Totale Crediti	12.531.207	5.971.476	-52,3
Acconti- Anticipazioni			
Enti finanziati	24.468.860	24.543.968	0,3
Altri (**)	24.722.101	26.163.930	5,8
Totale Acconti-Anticipazioni	49.190.961	50.707.898	3,1
Disponibilità liquide	41.489.350	110.917.049	167,3
Totale Attivo circolante (C)	103.211.518	167.596.423	62,4
Ratei e Risconti:			
Ratei attivi			
Risconti attivi	502.322	203.300	-59,5
Totale Ratei e Risconti (D)	502.322	203.300	-59,5
TOTALE ATTIVO (B+C+D)	111.212.449	174.388.394	56,8

Fonte: Bilancio Ente

(*) La composizione di questa voce viene dettagliata nella successiva tabella 4.

(**) La voce "Acconti/Anticipazioni vs. altri" (per un totale 26.164.000 euro nel 2017) è così composta:

- 24.700.000 euro riguardano la quota-parte del corrispettivo del contratto di servizio 2018 con Coni Servizi, erogato nel mese di dicembre 2017 e finalizzato all'acquisto sul mercato dei beni e servizi necessari per le attività del CONI, secondo i principi e criteri del contratto di servizio medesimo;
- 1.464.000 euro riguardano per la massima parte (1.425.000 euro) acconti riconosciuti ai fornitori di beni e servizi per le attività relative alla partecipazione italiana ai giochi olimpici invernali 2018 di PyeongChang.

Il saldo della voce "risconti attivi" pari a 203.300 euro è principalmente rappresentato dai risconti relativi a contributi pluriennali assegnati alle Federazioni sportive nazionali.

Tabella 4 - Crediti verso altri soggetti

	31/12/2016	31/12/2017
Coni Servizi S.p.A.	287.000	30.000
Crediti verso soggetti privati (Comitati regionali)	101.000	58.000
Crediti commerciali	2.294.000	996.000
Crediti CIO e COE		
Altri crediti	326.000	487.000
Crediti vs/altri soggetti	3.008.000	1.571.000
- Fondo Svalutazione Crediti vs/altri soggetti	- 310.000	- 351.000
TOTALE	2.698.000	1.220.000

Fonte: Bilancio Ente

Le disponibilità liquide dell'Ente, al 31 dicembre 2017, risultano pari a 110.917.049 euro¹⁴ e comprendono:

- l'effettiva liquidità del CONI, rappresentata dai conti correnti/contanti (sia a livello centrale, che a livello di Comitati Regionali), per 6.522.000 euro;
- le giacenze presso la tesoreria centrale della Banca d'Italia, pari a 104.395.000 euro, aumentate rispetto al 31 dicembre 2016 (pari a 35.609.000 euro).

Tabella 5 - Disponibilità liquide

	31/12/2016	31/12/2017	Diff. in valore assoluto	%
Disponibilità liquide:				
- presso il Centro (A)	2.222.000	3.413.000	1.191.000	53,6
- presso i Comitati regionali (B)	3.658.000	3.109.000	-549.000	-15,0
Totale Disponibilità liquide (A+B)	5.880.000	6.522.000	642.000	10,9
Conto tesoreria centrale presso Banca d'Italia	35.609.000	104.395.000	68.786.000	193,2
TOTALE	41.489.000	110.917.000	69.428.000	167,3

Fonte: Bilancio Ente

¹⁴ Il notevole incremento rispetto all'esercizio precedente (+ 69.428.000 euro) è quasi interamente dovuto alle somme erogate dalla PCM a titolo di acconto per il progetto "Sport e periferie", ai sensi dell'articolo 15 del d.l. 25 novembre 2015, n. 185, convertito dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9. Nella nota integrativa si evidenzia che dette somme saranno utilizzate dal CONI progressivamente in base all'avanzamento delle attività di progetto.

Tabella 6 - Stato patrimoniale - passività

PASSIVITA'	2016	2017	Diff. valore assoluto	%
Patrimonio netto				
Riserve	12.061.668	12.061.668	0	0,0
Avanzi/Disavanzi economici portati a nuovo	28.852.322	29.115.377	263.055	0,9
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	263.056	207.519	-55.537	-21,1
Totale Patrimonio netto (A)	41.177.046	41.384.564	207.518	0,5
Fondi per rischi ed oneri (B)	8.022.792	4.549.103	-3.473.689	-43,3
Debiti				
verso banche				
verso altri finanziatori				
acconti				
verso fornitori	18.177.891	22.068.956	3.891.065	21,4
verso Erario	333.595	4.713.389	4.379.794	1.312,9
verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	43.124	62.955	19.831	46,0
verso altri soggetti	20.388.495	7.826.885	-12.561.610	-61,6
Totale Debiti	38.943.105	34.672.185	-4.270.920	-11,0
Acconti/Anticipazioni ricevute	22.783.190	93.510.347	70.727.157	310,4
TOTALE Debiti e Acconti (C)	61.726.295	128.182.532	66.456.237	107,7
Ratei e Risconti (D)	286.316	272.195	-14.121	-4,9
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	111.212.449	174.388.394	63.175.945	56,8

Fonte: Bilancio Ente

Il patrimonio netto, pari a 41.384.564 euro, presenta un modesto incremento rispetto all'anno precedente, corrispondente all'avanzo economico maturato nell'esercizio pari a 207.518 euro.

Il fondo per rischi ed oneri nel 2017, pari ad 4.549.103 euro, registra una riduzione di 3.473.689 euro (-43,3 per cento) rispetto al 2016 (8.022.792 euro).

L'Ente specifica che tale riduzione è da ascrivere all'effetto del decremento di circa 4.489.000 euro (intervenuto principalmente sulla voce "oneri futuri" per 3.724.000 euro) e dell'incremento di circa 1.016.000 euro (intervenuto principalmente sulle voci "oneri futuri" e "rischi futuri"). Nell'ambito della voce "oneri futuri", la riduzione è dovuta in massima parte all'utilizzo, nel 2017, del fondo precedentemente attivato al 31 dicembre 2016 a copertura degli interventi in materia di impiantistica sportiva, nell'ambito della convenzione con la Provincia di Bolzano. L'incremento è invece ascrivibile a nuovi accantonamenti dovuti per contributi alle FSN - Risorse umane (benefici assistenziali, rinnovi contrattuali personale dirigente, ecc.), relativamente alle competenze maturate nel 2017.

Il valore della voce “debiti” al 31 dicembre 2017 registra un decremento rispetto all’esercizio precedente di 4.270.920 euro (- 11 per cento), ascrivibile principalmente alla diminuzione della voce “debiti verso altri soggetti” (da 20.388.495 euro del 2016 a 7.826.885 euro del 2017).

Tra le componenti del passivo dello stato patrimoniale sono di particolare rilievo le anticipazioni ricevute da terzi (pari a 93.510.347 euro nel 2017), la cui componente principale è relativa all’anticipazione ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il progetto “Sport e Periferie”.¹⁵ Tali anticipazioni sono bilanciate, nell’ambito dell’attivo patrimoniale, da un incremento della consistenza di tesoreria.

7.2 - Il Conto economico

Nella seguente tabella sono rappresentati i dati del conto economico nel 2017, posti a raffronto con l’esercizio precedente.

Tabella 7 - Conto economico - Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Diff. Valore assoluto	%
Contributi dello Stato, Enti pubblici, CIO ed altri Enti:				
Contributi da parte dello Stato	415.506.853	418.579.837	3.072.984	0,7
Contributi da parte di Ministeri, Regioni, Comuni, Province ed altri Enti pubblici e privati	12.686.127	10.020.102	-2.666.025	-21,0
Contributi dal CIO, COE	1.658.873	262.390	-1.396.483	-84,2
Altri contributi				
Totale	429.851.853	428.862.329	-989.524	-0,2
Ricavi:				
Ricavi commerciali	15.501.788	6.102.783	-9.399.005	-60,6
Ricavi per Organi di giustizia	100.800	165.500	64.700	64,2
Ricavi diversi	3.711.224	1.824.605	-1.886.619	-50,8
Totale	19.313.812	8.092.888	-11.220.924	-58,1
Totale contributi e ricavi attività centrale	449.165.665	436.955.217	-12.210.448	-2,7
Totale contributi e ricavi Comitati regionali	8.948.789	8.756.530	-192.259	-2,1
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	458.114.454	445.711.747	-12.402.707	-2,7

Fonte: Bilancio Ente

¹⁵ Il progetto “Sport e Periferie” - avviato nel 2015 e finalizzato al potenziamento dell’attività sportiva e allo sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane - trova riflesso nel bilancio 2017, tra le poste patrimoniali, nelle anticipazioni, relative ai versamenti ricevuti dalla PCM e tenute vincolate dal CONI nel proprio conto di tesoreria, in attesa dei futuri utilizzi per il progetto stesso.

Il valore complessivo della produzione, pari a 445.711.747 euro, ha registrato un decremento del 2,7 per cento rispetto all'anno precedente (-12.402.707 euro), riduzione da imputare sostanzialmente:

- alla contrazione dei ricavi commerciali da sfruttamento del marchio Coni (-9.399.005 euro rispetto all'esercizio precedente), essendo stato il 2016 anno olimpico, con conseguente maggiore visibilità commerciale per l'Ente;
- alla riduzione dei contributi da parte del CIO (in diminuzione di 1.396.483 euro), anche in questo caso perché il valore del 2016 è stato fortemente dipendente dalle sovvenzioni ottenute per via della partecipazione del Coni ai Giochi Olimpici;
- alla riduzione della voce dei ricavi diversi (-1.886.619 euro rispetto al 2016).

I proventi commerciali ammontano a 6.102.783 euro, costituiti dalla quota di competenza proveniente dallo sfruttamento commerciale del marchio CONI e dal corrispettivo riconosciuto dal CIO in relazione agli accordi aventi ad oggetto i programmi di *marketing* internazionali.

Inoltre, sono contabilizzati ricavi diversi per 1.824.605 euro e ricavi delle strutture territoriali, pari a 8.756.530 euro.

I contributi assegnati dallo Stato pari a 418.579.837 euro registrano un incremento di 3.072.984 euro rispetto all'esercizio precedente (415.506.853 euro).

Tabella 8 - Conto economico - Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Diff. in valore assoluto	%
Costi per gli organi dell'Ente e Commissioni				
Funzionamento Presidenza, Vice-Presidenza e Segreteria Generale	523.310	416.603	-106.707	-20,4
Funzionamento Giunta e Consiglio Nazionale	711.530	707.046	-4.484	-0,6
Funzionamento Collegio dei Revisori dei Conti	29.370	28.363	-1.007	-3,4
Funzionamento Organi di Giustizia ed altre Commissioni	599.247	629.483	30.236	5,0
Spese di rappresentanza	200	1.786	1.586	793,0
Oneri previdenziali	164.261	170.432	6.171	3,8
TOTALE	2.027.918	1.953.713	-74.205	-3,7
Contributi per attività istituzionali				
Contributi alle Federazioni Sportive Nazionali per funzionamento ed attività sportiva	244.400.301	249.188.105	4.787.804	2,0
Contributi Discipline Sportive Associate	3.729.500	4.052.734	323.234	8,7
Contributi Enti Promozione Sportiva	15.698.024	15.187.674	-510.350	-3,3
Contributi Forze Armate ed Associazioni Benemerite	3.114.042	3.412.375	298.333	9,6
Contributi Vari	8.357.041	9.768.685	1.411.644	16,9
TOTALE	275.298.908	281.609.573	6.310.665	2,3
Acquisto di Beni e Servizi				
Corrispettivi a CONI Servizi S.p.A.	119.833.878	121.779.042	1.945.164	1,6
Altri costi per beni e servizi resi da Coni Servizi (*)	5.039.452	3.533.583	-1.505.869	-29,9
Altri costi per beni e servizi (**)	20.754.897	4.626.947	-16.127.950	-77,7
TOTALE	145.628.227	129.939.572	-15.688.655	-10,8
Altri costi				
Contenzioso	48.173	2.785	-45.388	-94,2
Collettività Italiane all'Estero	124.550	120.899	-3.651	-2,9
Rimborsi Stato per riduzioni spese	2.995.750	3.001.979	6.229	0,2
Altri costi	254.132	1.387.916	1.133.784	446,1
TOTALE	3.422.605	4.513.579	1.090.974	31,9
Ammortamenti e Svalutazioni	972.908	951.157	-21.751	-2,2
Accantonamenti per rischi ed oneri	1.259.330	615.697	-643.633	-51,1
Totale costi attività centrale	428.609.896	419.583.291	-9.026.605	-2,1
Totale costi Comitati regionali	27.711.534	25.525.996	-2.185.538	-7,9
Totale costi della produzione (B)	456.321.430	445.109.287	-11.212.143	-2,5
Differenza tra valore (***) e costi produzione (A-B)	1.793.025	602.461	-1.190.564	
Proventi ed oneri finanziari				
Proventi finanziari	11.433	737	-10.696	-93,6
Oneri Finanziari	10.868	24.708	13.840	127,3
TOTALE (C)	565	-23.971	-24.536	-4342,7
Imposte sul reddito	1.530.534	370.970	-1.159.564	-75,8
Avanzo/Disavanzo dell'esercizio	263.056	207.520	-55.536	-21,1

Fonte: Bilancio Ente

(*) Tale voce comprende i costi (comprensivi di IVA) sostenuti da Coni Servizi e riaddebitati all'ente per progettualità di natura istituzionale, specificatamente commissionate di volta in volta, nel corso dell'esercizio, dal CONI.

(**) Tale voce, per il 2016, è ascrivibile principalmente ai costi connessi alla partecipazione ai Giochi olimpici e paralimpici di Rio 2016 (pari a 15.253 migliaia di euro).

(***) V. la precedente tabella n. 7

Nel complesso, l'esercizio 2017 registra un andamento positivo della gestione, con un risultato economico pari a 207.520 euro, in diminuzione tuttavia rispetto all'esercizio precedente, in cui l'avanzo medesimo risultava pari a 263.056 euro.

Il costo della produzione si è ridotto di 11.212.143 euro (-2,5 per cento).

Tra le voci di costo che hanno registrato una diminuzione, si evidenziano quelle relative al "Funzionamento Presidenza, Vice-presidenza e Segreteria generale" (-20,4 per cento).

Le principali voci che compongono il costo della produzione sono rappresentate dal trasferimento di risorse in favore delle federazioni sportive (pari a 249.188.105 euro, che assorbe circa il 60 per cento del contributo statale destinato al CONI), delle discipline sportive associate (pari a 4.052.734 euro), degli enti di promozione sportiva (15.187.674 euro) e di altre organizzazioni sportive (3.412.734 euro), nonché altri contributi per attività istituzionali (9.768.685 euro) destinati, principalmente, alle attività relative al progetto "Sport e periferie".

La voce "Acquisto di beni e servizi", in diminuzione (- 10,8 per cento) rispetto all'anno 2016¹⁶, si riferisce al corrispettivo del contratto di servizio 2017¹⁷, ai costi per beni e servizi forniti da Coni Servizi al di fuori del perimetro del corrispettivo del suddetto contratto di servizio (per progettualità di natura istituzionale, specificatamente commissionate, nel corso dell'anno, dal CONI), nonché agli altri costi per beni e servizi resi da terzi.

La voce "Altri costi per beni e servizi da fornitori diversi da Coni Servizi Spa", evidenzia una riduzione di 16.127.950 euro, principalmente a causa dei costi per la partecipazione ai Giochi Olimpici (15.253.000 euro), presenti nel 2016 ma non anche nel 2017.

La voce "Ammortamenti e svalutazioni", in diminuzione del 2,2 per cento rispetto al 2016, si riferisce ad ammortamenti per 910.000 euro (643.000 euro per il marchio CONI acquistato nel 2007 e 267.000 euro al macchinario di risonanza magnetica nucleare, acquistato in proprietà dal CONI nel 2015 ed in utilizzo presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport).

Le svalutazioni, pari ad 41.000 euro, sono relative ai crediti iscritti nell'attivo circolante, principalmente connessi a contributi istituzionali da ricevere da terzi, originate dalla gestione centrale del CONI.

Le altre componenti del costo della produzione evidenziano invece un incremento netto di 4.916.000 euro, con allocazione di risorse principalmente per il rafforzamento di alcuni

¹⁶ Nel 2016 tali costi avevano registrato un notevole incremento in conseguenza delle attività legate alla partecipazione ai giochi di Rio de Janeiro.

¹⁷ Sottoscritto con Coni Servizi S.p.A. 19 maggio 2017.

programmi di attività/costi a favore delle Federazioni Sportive Nazionali (totale trasferimenti 2017 superiore al 2016 per 4.788.000 euro), oltre che per attività realizzate tramite Coni Servizi SpA e riflesse nel corrispettivo del contratto di servizio (in aumento di 1.945.0000 euro rispetto all'esercizio precedente, passando da 119.833.878 del 2016 a 121.779.042 del 2017).

Le imposte d'esercizio (IRES ed IRAP) ammontano ad 370.970 euro, inferiori rispetto a quelle del bilancio 2016 (-1.159.564 euro), in considerazione del maggior valore imponibile derivante dallo sfruttamento commerciale del marchio, assicurato in occasione dei Giochi olimpici.

Nel corso del 2017, gli accantonamenti per rischi ed oneri sono risultati pari a complessivi 615.697 euro (-51,1 per cento rispetto al 2016).

Questa Corte, nel prendere atto dei positivi risultati della gestione finanziaria e patrimoniale nell'esercizio in esame, ritiene peraltro di condividere quanto suggerito dal Collegio dei revisori, nella relazione al bilancio d'esercizio, che invita a *“valutare la possibilità, al fine di ridurre le spese di funzionamento, di incentivare l'aggregazione degli enti finanziati nonché centralizzare per il tramite del CONI Servizi Spa ulteriori servizi, come effettuato in materia di gestione delle risorse umane e acquisti”*.

Si raccomanda inoltre all'Ente di rafforzare le misure e gli strumenti di monitoraggio e di controllo sull'utilizzo dei contributi annualmente a disposizione, in modo da assicurare un più rigoroso ed efficiente uso delle risorse medesime e prevenire situazioni di disavanzo economico, in particolare con riferimento alla gestione delle singole Federazioni sportive, che invero, per il 2017, hanno presentato un risultato economico nel complesso negativo (v. la tabella n. 1, par. 1.1).

Si invita infine, e più in generale, l'Ente ad adottare ogni iniziativa utile a rafforzare l'attività di controllo nei confronti degli enti finanziati, affinché le risorse pubbliche trasferite siano gestite nel rispetto di rigorosi criteri di economicità.

8 CONCLUSIONI

La disciplina dell'organizzazione e delle attività del CONI, Comitato olimpico nazionale italiano, come definita dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, successivamente novellato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, è stata di recente rivista dall'articolo 1, commi da 629 a 653, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Le norme in questione, oltre a rivedere l'ordinamento della Coni Servizi S.p.A., che assume la nuova denominazione di "*Sport e salute S.p.A.*", hanno delineato un nuovo sistema di finanziamento del CONI e della stessa Sport e salute S.p.A. (comma 630 e segg.), non più definito sulla base di una autorizzazione di spesa fissata per legge ma parametrato al 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato (per una misura non inferiore a 410 milioni di euro) derivanti dalle imposte pagate dal settore: di questi, 40 milioni di euro andranno al Coni e 370 milioni di euro a Sport e Salute S.p.A.; i commi 641 e 642 innovano la disciplina relativa alla ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al campionato italiano di calcio di serie A; i commi da 647 a 650, infine, recano disposizioni di riforma dell'attuale organizzazione della giustizia sportiva.

Per quel che riguarda l'anno di riferimento, tra le principali attività svolte dal CONI nel 2017 si segnala la prosecuzione delle attività di preparazione dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 ed altresì l'avvio delle attività di programmazione per i Giochi olimpici estivi del 2020, con i primi sopralluoghi presso la città di Tokyo.

Tra gli appuntamenti sportivi svoltisi invece nell'anno, si ricordano la XIII^a Edizione del *European Youth Olympic Winter Festival* (EYOF) invernale, svoltosi ad Erzurum (TUR) dall' 11 al 18 gennaio 2017 e la XIV^a Edizione EYOF estivi, a Gyor (HUN) dal 23 al 29 luglio 2017.

Le risorse assegnate all'Ente dallo Stato sono state complessivamente pari a 418.579.837 euro, registrando un incremento di 3.072.984 euro rispetto all'esercizio 2016 (415.506.853 euro).

Il bilancio di esercizio 2017, come quelli precedenti, è stato predisposto in ottemperanza alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche (legge n. 196 del 2009, d.lgs. n. 91 del 2011, decreto Mef 27 marzo 2013, circolare Mef-Rgs n. 35 del 22 agosto 2013).

L'esercizio 2017 si è chiuso con un avanzo economico pari a 207.519 euro (in diminuzione del 21,1 per cento rispetto al 2016 in cui l'avanzo medesimo risultava pari a 263.056 euro) e con un

lieve incremento, dello 0,5 per cento, del patrimonio netto, passato da 41.177.046 euro nel 2016 ad 41.384.564 euro nel 2017.

Il valore complessivo della produzione ha registrato un decremento del 2,7 per cento rispetto all'anno precedente (con una differenza di 12.402.707) e ammonta nel 2017 a 445.711.747 euro, riduzione da imputare sostanzialmente alla contrazione dei ricavi commerciali da sfruttamento del marchio Coni (-9.399.005 euro rispetto all'esercizio 2016, anno olimpico, con conseguente maggiore visibilità commerciale per l'Ente), alla conseguente riduzione dei contributi da parte del CIO (in diminuzione di 1.396.483 euro), nonché infine alla riduzione della voce ricavi diversi (-1.886.619 euro rispetto al 2016).

I proventi commerciali ammontano a 6.102.783 euro, costituiti dalla quota di competenza proveniente dallo sfruttamento commerciale del marchio CONI e dal corrispettivo riconosciuto dal CIO in relazione agli accordi aventi ad oggetto i programmi di *marketing* internazionali.

Il costo della produzione si è ridotto di 11.212.143 euro (-2,5 per cento).

Questa Corte, nel prendere atto dei positivi risultati della gestione finanziaria e patrimoniale nell'esercizio in esame, ritiene peraltro di condividere quanto suggerito dal Collegio dei revisori, nella relazione al bilancio d'esercizio, che invita a *“valutare la possibilità, al fine di ridurre le spese di funzionamento, di incentivare l'aggregazione degli enti finanziati nonché centralizzare per il tramite del CONI Servizi Spa ulteriori servizi, come effettuato in materia di gestione delle risorse umane e acquisti”*.

Si raccomanda inoltre all'Ente di rafforzare le misure e gli strumenti di monitoraggio e di controllo sull'utilizzo dei contributi annualmente a disposizione, in modo da assicurare un rigoroso ed efficiente uso delle risorse medesime e prevenire situazioni di disavanzo economico, sopra tutto con riferimento alla gestione delle singole Federazioni sportive, che invero, per il 2017, hanno presentato un risultato economico nel complesso negativo.

Si invita infine, e più in generale, l'Ente ad adottare ogni iniziativa utile a rafforzare l'attività di controllo nei confronti degli enti finanziati, affinché le risorse pubbliche trasferite siano gestite nel rispetto di rigorosi criteri di economicità.

In ordine agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione previsti dall'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, l'Ente ha

finora pubblicato esclusivamente le relazioni del Collegio dei revisori dei conti, ma non anche quelle di questa Corte.

Si raccomanda, per il futuro, di inserire nell'apposita sezione del sito web istituzionale, ai sensi del richiamato art. 31, anche i referti della Corte dei conti in versione integrale.

Da ultimo, con riferimento alla struttura organizzativa dell'Ente, si segnala che il Consiglio di Stato, Sezione V, con ordinanza 12 febbraio 2019, n. 1006, ha rimesso alla Corte di giustizia dell'Unione Europea la questione pregiudiziale sulla natura giuridica delle Federazioni sportive, in ordine al loro inquadramento quali organismi di diritto pubblico. In precedenza, con ordinanza 10 ottobre 2017, n. 31, anche le Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte dei conti, in relazione ad un ricorso proposto ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, avverso l'inserimento nel c.d. elenco Istat delle amministrazioni pubbliche, avevano rimesso alla Corte di Giustizia U.E., ex art. 267 TFUE, analoghe questioni interpretative pregiudiziali.

La Corte di giustizia non si è ancora pronunciata sui quesiti proposti, ma è di tutta evidenza che le relative decisioni, riguardanti la stessa natura giuridica delle Federazioni, potrebbero incidere sull'impianto ordinamentale e, conseguentemente, sulle stesse norme in tema di organizzazione dell'attività sportiva nel nostro Paese.

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

